REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Ancona, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Andrea Ausili, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 3202 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2019 e promossa

da

Parte_1 *Parte_2* *Parte_3* *Parte_4* *Parte_5* *Parte_6* *[...]* , *Parte_7* *Parte_8* *[...]* , *Parte_9* tutti rappresentati e difesi dall'Avv. [redacted] ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. [redacted] sito in Ancona, [redacted]

attori

e

Parte_10 rappresentato e difeso dall'Avv. [redacted] ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. [redacted] sito in Ancona, [redacted]

intervenuto

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-989

contro

CP_1 in persona del rappresentante legale p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. [redacted] ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Ancona, [redacted]

convenuta

OGGETTO: RESPONSABILITA' MEDICA

CONCLUSIONI:

PER Parte_1 Parte_2 Parte_3 e Parte_4 , Parte_6 Parte_7 [...] , Parte_8 [...] Parte_9 e Parte_10 *"Voglia l'On.le Tribunale di Ancona (rigettata ogni contraria domanda, istanza, deduzione, eccezione e conclusione) addebitare ai sanitari dell'* [...] CP_1 *la responsabilità per il decesso per infezione del loro prossimo congiunto* Per_1 [...] *, come allegato, provato e prodotto con la citazione, con le loro Prima e Seconda Memoria ex art.183, 6 c., c.p.c., e con l'incontestabile e intoccabile Sentenza N.1269 / 2017 (cfr. doc.6) del 21-07-2017 del Tribunale di Ancona (G.I. Dott.ssa Manuela Mari) passata in giudicato (cfr. doc.7); - e, pertanto, condannare l'* CP_1 *al pagamento, in favore di ognuno dei tre attori in via ereditaria* Parte_1 Parte_2 *e* Parte_3 *a titolo di risarcimento del danno*

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-989

biologico e da lucida agonia patito dal loro prossimo congiunto Persona_2 *(in capo al quale – avendo percepito che la sua fine era ormai ineluttabile- è sorto il relativo diritto al risarcimento ed è trasmesso ai suoi tre eredi odierni attori in via ereditaria), la somma di Euro 101.595, 00 (ossia Euro 34.929, 00 a titolo di danno biologico più Euro 66.666, 66 a titolo di danno da lucida agonia del de cuius), oltre interessi legali, o altra somma maggiore o minore determinanda nel corso del giudizio, eventualmente anche in via equitativa, o altra somma maggiore o minore determinanda in giudizio anche in via equitativa che tenga conto in maniera unitaria del pregiudizio non patrimoniale del de cuius che comprenda sia l'aspetto biologico in senso stretto sia la sua correlata sofferenza d'animo e ciò tenendo presente l'Ordinanza n.11719/21, pubblicata il 5 maggio 2021 dalla Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione: "agli eredi danno da agonia quando la vittima arriva all'ospedale anche se muore poco dopo. Unitario il pregiudizio non patrimoniale del de cuius che percepisce l'ineluttabilità della propria fine, al di là di quanto sopravvive"; - e condannare l'* […] CP_1 *al pagamento, in favore di ognuno degli attori in proprio* Parte_5 Parte_10 Parte_7 Parte_8

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-989

Parte_9 *Parte_4* e *Parte_6* *[...]* *, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale per la perdita del rapporto parentale con il loro prossimo congiunto* *Pt_2* *V. costituzionalmente tutelato (artt. 29-30-31 Cost.), la somma di Euro 84.075,00 oltre interessi legali oppure altra somma maggiore o minore da determinarsi nel corso del giudizio eventualmente anche equitativamente; - l'azione degli attori "jure proprio" ha la sua fonte nella responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. dell'* *CP_1* *e l'azione degli attori "jure hereditario" deriva dalla responsabilità contrattuale dell'* *CP_1* *nei confronti del loro dante causa* *Persona_2* *- condannare l'* *[...]* *CP_1* *al pagamento delle spese, diritti, onorari, Cap 4% e rimborso forfettario 15 % su diritti ed onorari in favore del sottoscritto avvocato anticipatario."*

PER *CP_1* *"Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, respingere ogni domanda, comunque motivata, degli attori nei confronti dell'* *Controparte_2* *[...]* *in quanto infondata in fatto e diritto, sia nell'an che nel quantum. Limitatamente alla denegata ipotesi di totale o parziale accoglimento della domanda dichiarare, nei limiti e modi ex art. 3 DL n. 158/2012, non*

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-989

dovuto il risarcimento come richiesto. Con vittoria di compensi professionali come da normativa vigente."

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato *Parte_1* *Parte_2* *Parte_5* *Parte_3* *Parte_4* *Parte_6* *[...]*, *Parte_7* *Parte_8* *[...]*, *Parte_9* e *Parte_10* evocavano in giudizio l'*CP_1* chiedendo che il Tribunale adito condannasse parte convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali e non dagli stessi subiti.

A fondamento della loro domanda esponevano:

- che *Persona_1* loro congiunto, in data 4.6.2012, veniva ricoverato per sottoporsi ad intervento di sostituzione del *pacemaker*;

- che, tuttavia, in data 8.6.2012, il personale sanitario, constatata la presenza di un sanguinamento da ematoma di tasca sotto-cutanea per sostituzione del *pacemaker*, disponeva un tubo di drenaggio e la somministrazione di farmaci;

- che, ciononostante, in data 11.7.2012 veniva accertata un'infezione da stafilococco emolitico che costringeva il personale sanitario a sostituire il *pacemaker* - con intervento del 14.7.2012 - e a somministrare al paziente una terapia antibiotica;

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-989

- che, nel corso del ricovero, veniva riscontrata l'insufficienza valvolare e versamento pericardico;

- che, ciononostante, veniva dimesso il 28.7.2012 ma veniva di nuovo urgentemente ricoverato il 30.7.2012 per iperpiressia e, a seguito di successivi esami, effettuati nel corso del mese di agosto, veniva riscontrato un versamento pericardico e pleurico nonché colecistite acuta con essudazione di liquido pericolecistico e la positività allo *pseudomonas aeruginosa e stenotrophomonas maltophilia;*

- che in data 30.8.2012 veniva ricoverato nel reparto di rianimazione per essere sottoposto a colecistectomia e, il giorno seguente, veniva ricoverato nel reparto di terapia intensiva ma decedeva;

- che il decesso era imputabile alla condotta complessiva del personale sanitario;

- che, infatti, il personale sanitario, in dispregio delle linee guida e comunque colpevolmente: a) ometteva di seguire la profilassi antibiotica prima dell'intervento di impianto del *pacemaker* del 4.6.2012; b) ometteva di rimuovere l'elettrocatetere dopo l'intervento del 14.7.2012, componente del vecchio *pacemaker* contaminato dallo stafilococco, con ciò esponendo il paziente a gravi problemi setticemici; c)

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-989

ometteva di trasferire tempestivamente il paziente presso un centro specializzato;

- che tali omissioni cagionavano l'infezione, poi rivelatasi fatale;

- che di tale condotta era responsabile la struttura sanitaria;

- che il danno biologico era così determinabile: a) *iure hereditatis,* in complessivi euro 304.787,00 di cui 104.787,00 per danno biologico ed euro 200.000,00 per danno catastrofale; b) *iure proprio,* tenuto conto di tutte le circostanze concrete – ivi comprese la convivenza degli attori con il defunto nonché il vincolo parentale, familiare ed affettivo con lo stesso – in euro 84.075,00 per ciascun attore.

Costituitasi in giudizio, l' *Controparte_2* chiedeva il rigetto della domanda eccependo:

- come alcun inadempimento fosse imputabile alla struttura sanitaria, avendo il personale adeguatamente informato il paziente dei rischi correlati alla sostituzione del *pacemaker,* ivi compreso il rischio dell'ematoma della tasca del *pacemaker* e di infezione, come comprovato dalla sottoscrizione del relativo modulo;

- come, oltretutto, all'epoca dei fatti le linee guida non raccomandassero la rimozione degli elettrocateteri nei pazienti che presentavano le condizioni dello [redacted]

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-989

- come l'aspettativa prognostica del paziente fosse gravemente inficiata dalla comorbilità, dalla età avanzata e dalle condizioni cliniche cardiache;

- come anche la profilassi antibiotica e il trattamento medico chirurgico dello stato di sepsi fossero correttamente eseguiti;

- come, in ogni caso, il *quantum* dovesse essere ridotto, stante la mancata prova degli importi.

La causa era istruita mediante produzioni documentali e prova testimoniale.

Le parti precisavano le conclusioni all'udienza del 11.6.2021.

Gli attori *Parte_1* *Parte_2* *Parte_3* hanno chiesto condannarsi l' *CP_1* a risarcire loro il danno non patrimoniale sofferto dal congiunto *Persona_1* (e dagli attori acquistato *iure hereditatis*) originato dalle imperite prestazioni sanitarie ricevute nel giugno-agosto 2012 presso il [redacted] di Fermo; prestazioni che ne hanno determinato la morte.

Sulla base dei medesimi presupposti i restanti attori, nuora, genero e nipoti di *Persona_1* hanno domandato il risarcimento del danno (*iure proprio*) per la scomparsa del congiunto.

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-989

La domanda proposta da Parte_1 [...] Pt_2 e Parte_3 non è sufficientemente istruita per le ragioni che saranno rappresentate nella separata ordinanza, in forza della quale la causa da questi proposta – separata dalle restanti con la presente pronuncia - sarà rimessa sul ruolo.

Quanto alla domanda proposta dai rimanenti attori la stessa è parzialmente fondata e merita accoglimento per quanto di ragione.

In merito alla responsabilità dei sanitari che hanno assistito Persona_1 viene in rilievo la CTU disposta nell'ambito del giudizio R.G. 4678 del 2013 definito con sentenza passato in giudicato n. 1269/17. Nell'ambito di tale consulenza – ripresa nel predetto giudizio dal Tribunale che ha condannato l'CP_1 a risarcire gli attori Parte_1 Parte_2 [...] Pt_3 del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale patito – è stato accertato come la morte di Persona_1 sia stata conseguenza dell'imperita prestazione dei sanitari, che in occasione dell'intervento di rimozione di PM omettevano di rimuovere i cateteri intracardiaci, circostanza che avrebbe consentito con elevato grado di probabilità di eliminare la fonte di infezione (causa del decesso) e quindi aumentare notevolmente le

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-989

aspettative di vita dello Pt_2 . Non sono emersi in questo giudizio evidenze che inducano il Tribunale a distaccarsi da tale valutazione.

L'istruttoria orale ha poi consentito di apprezzare lo stretto legame esistente tra nonno e nipoti, nonché il solido legame affettivo con nuora e genero. È emerso infatti che Per_1 [...] avesse rapporti quotidiani con i nipoti, che accompagnava a scuola e con i quali era solito giocare, anche in ragione del fatto che i nuclei familiari dei figli erano ubicati nello stabile in cui anche lui abitava. In punto di diritto il Tribunale condivide l'insegnamento della Corte di Cassazione in merito al quale gli appartenenti al nucleo parentale diversi dal coniuge e dai figli, in particolare i nonni, i nipoti, i generi e le nuore (così indicati da Cass., sent. n. 4253 del 2012), hanno diritto di ottenere ristoro per la perdita del proprio congiunto anche se con questo non conviventi, purché dimostrino la "*effettività e la consistenza della relazione parentale*" (così Cass., sent. n. 21230 del 2016); presupposto quest'ultimo dimostrato dagli attori nel presente giudizio; quanto alla nuora ed al genero (legati da rapporto di affinità) tale valutazione viene effettuata anche in considerazione del fatto che i nuclei familiari di questi abitavano nello

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-989

stesso stabile in cui insisteva l'abitazione di Persona_1 a cui erano soliti affidare i loro figli.

Con riferimento al *quantum debeatur*, tenuto conto dei parametri espressi dalle c.d. tabelle di Milano nonché dell'età avanzata di Per_1 [...] all'epoca del decesso ottantunenne (dato rilevante perché come affermato da questo Tribunale nella sentenza n. 1269/17 la sofferenza dei superstiti è "*tanto maggiore quanto più lunga è l'aspettativa di poter condividere altre stagioni della vita*"), si stima equo riconoscere ad ogni nipote l'importo di euro 10.000,00 mentre agli affini la somma di euro 7.500,00. Al riguardo come parametro si prende a riferimento quello tabellare più vicino, espresso "*a favore del nonno per la morte di un nipote*" (euro 24.350,00). Il danno sofferto dal nipote non può essere che inferiore a tale parametro, in quanto la morte di un nipote è evento "innaturale" destinato – proprio per tale ragione - a colpire più profondamente i superstiti. L'età avanzata di Persona_1 costituisce ulteriore elemento per contenere l'ammontare del danno, che deve presumersi meno intenso per gli affini che non per i parenti.

Alla luce delle superiori considerazioni, la domanda attorea va accolta, riconoscendo a

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-989

ciascun nipote la somma di euro 10.000,00 ed a ciascuno dei restanti affini la somma di euro 7.500,00.

Il forte divario tra il danno richiesto e quanto è stato riconosciuto agli attori giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale di Ancona, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 3202 del 2019 sulle domande proposte da *Parte_4* *[...]* *Pt_5* , *Parte_6* *Parte_7* *[...]* , *Parte_8* *[...]* *Parte_9* **e** *Parte_10* contro *CP_1* così provvede:

1) Dispone che dalla presente causa sia separata quella proposta da *Parte_1* *Parte_2* e *Parte_3* nei confronti di *CP_1* che seguirà come da separata ordinanza, previa assegnazione di nuovo numero di ruolo;

2) condanna *CP_1* a corrispondere a *Parte_4* e a *Parte_6* la somma per ciascuno di euro 7.500,00 nonché a corrispondere ad *Parte_5* *Parte_7* *[...]* , *Parte_8* *[...]* *Parte_9* e *Parte_10* la somma per ciascuno di euro 10.000,00 oltre interessi legali dalla

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-989

pronuncia al saldo;

3) compensa per intero le spese di lite.

Ancona, il 4.10.2021

Il Giudice

Dott. Andrea Ausili

(atto sottoscritto digitalmente)

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-989